



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)

Sede legale: Sorbolo, Piazza Libertà, n° 1

Sede amministrativa: Sorbolo, Via del Donatore, n° 2

Telefono 0521/669611, fax 0521/669669 (CAP 43058)

PEC: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it

E-MAIL: info@comune.sorbolomezzani.pr.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341



Rif. Int. 15/2023

ORDINANZA N. 35/2023

(prot. n. 5600 del giorno 06/04/2023)

OGGETTO: ORDINANZA PER PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 6 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA N. 383 DEL 6 OTTOBRE 2022

IL SINDACO

VISTI:

- il D.P.R. n. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013, in vigore dal 12 luglio 2013 recante "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4 comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n.192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n.412;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", e in particolare l'articolo 5-bis, comma 1, secondo cui: "Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.";
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" e, in particolare, l'articolo 19-quater secondo cui "Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza";
- il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022, pubblicato nella GUUE in data 8 agosto 2022, concernente la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel

prossimo inverno, a partire dal 1° agosto 2022 fino al 31 marzo 2023, rispetto al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti. Tale riduzione della domanda di gas, da avviare tramite l'introduzione di misure inizialmente volontarie ma che possono diventare vincolanti in caso di "Allerta europea", mira a realizzare in Europa risparmi utili a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia;

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, pubblicato dal Ministero della transizione ecologica in data 6 settembre 2022, necessario per rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e per adempiere alle previsioni del Regolamento;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica (Mite) n. 383 del 6 ottobre 2022, con il quale sono stati definiti i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicarsi per la stagione invernale 2022-2023;

EVIDENZIATO che il periodo di accensione degli impianti anzidetti è ridotto di un'ora al giorno e il periodo di funzionamento è accorciato di 15 giorni, posticipandosi di 8 giorni la data di inizio e anticipandosi di 7 la data di fine esercizio;

CONSIDERATO che il Comune di Sorbolo Mezzani è compreso nella fascia climatica "E", per la quale, ai sensi del citato Decreto n. 383 /2022, nella stagione invernale 2022-2023 il periodo di funzionamento degli impianti di riscaldamento va dal 22 ottobre al 7 aprile e per 13 ore massime giornaliere;

VISTO che le disposizioni di cui sopra non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, c. 6 del suddetto Decreto n. 383/2022, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici alimentati a gas naturale anche al di fuori dei periodi indicati dal provvedimento, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

TENUTO CONTO che le previsioni metereologiche indicano ancora il permanere di temperature minime al di sotto della media stagionale;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 28 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

la proroga dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento nel territorio comunale **fino a tutto il 14 aprile 2023**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.74 del 16/04/2013, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

AVVISA

che la trasgressione sarà punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25/03/2020, n. 19;

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia immediatamente trasmessa, alla Prefettura di Parma, alla Questura di Parma ed alla Stazione Carabinieri di Sorbolo Mezzani;
- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sulla Home Page del sito Internet istituzionale dell'ente;

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale la verifica del rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna - Sezione di Parma - entro 60 giorni dalla data di adozione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco
(Nicola Cesari)
F.to digitalmente